



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 17 dicembre 2009 (26.01)
(OR. fr)**

17407/08

LIMITE

**PE 420
INST 189
STAT 53**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
alle: delegazioni

Oggetto: Assistenti parlamentari: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee¹

Si allega per le delegazioni il parere del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta della Commissione indicata in oggetto.

Allegato I: EP-PE_TC1-CNS(2008)0224

Allegato II: P6_TA-PROV(2008)0606

¹ Doc. 15779/1/08 REV 1

EUROPEAN PARLIAMENT



2009

Consolidated legislative document

16.12.2008

EP-PE_TC1-CNS(2008)0224

POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

adopted at first reading on 16 December 2008 with a view to the adoption of Council Regulation (EC) n° ../2009 amending the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities

EN

name.

2 **Error! Unknown document property**

EN

POSITION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT

adopted at first reading on 16 December 2008

with a view to the adoption of Council Regulation (EC) n° .../2009 amending the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 283 thereof,

Having regard to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities, and in particular Article 13 thereof,

Having regard to the proposal presented by the Commission after consulting the Staff Regulations Committee²,

Having regard to the opinion of the European Parliament³,

Having regard to the opinion of the Court of Justice⁴,

Having regard to the opinion of the opinion of the Court of Auditors⁵,

Whereas:

- (1) According to Article 21 of the Statute for Members of the European Parliament⁶, Members shall be entitled to assistance from personal staff that they may freely choose.■
- (2) *At present, Members employ all their staff directly under contracts subject to national law, while recovering the costs incurred from the European Parliament, subject to a fixed maximum amount.*
- (3) *On 9 July 2008 the Bureau of the European Parliament adopted Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament. Pursuant to Article 34 of those Implementing Measures, Members shall make use of:*
 - (a) *"accredited parliamentary assistants", employed at one of the Parliament's three places of work under the specific legal arrangements adopted on the basis of Article 283 of the Treaty and whose contracts are concluded and administered directly by Parliament, and*
 - (b) *natural persons who are to assist Members in their Member States of election and who have concluded an employment or service contract with them in keeping*

² OJ C , , p. .

³ *Opinion of the European Parliament of 16 December 2008.*

⁴ OJ C , , p. .

⁵ OJ C , , p. .

⁶ OJ L 262, 7.10.2005, p. 1.

EN

3 Error! Unknown document property

name.

EN

with applicable national law in accordance with the conditions laid down in the aforementioned Implementing Measures, hereinafter referred to as "local assistants".

- (4) In contrast to *local assistants*, *accredited* parliamentary assistants are, as a general rule, expatriates. They work in the premises of the European Parliament in a European, multilingual and multicultural environment and undertake tasks which are directly linked to *the work carried out by one or several Members of the European Parliament in the exercise of their functions as Members of the European Parliament*.
- (5) For these reasons and with a view to ensuring transparency and legal certainty through common rules, it is appropriate to provide for *accredited parliamentary assistants* to be employed by way of direct contracts with the European Parliament. *In contradistinction, local assistants, including those working for Members elected in one of the Member States in which the Parliament's three places of work are located, should continue to be employed, in accordance with the aforementioned Implementing Measures for the Statute for Members of the European Parliament, by Members of the European Parliament under contracts concluded under the applicable national law in the Member State in which they are elected.*
- (6) It is therefore appropriate for *accredited parliamentary assistants* to be subject to the Conditions of employment of other servants in such a way as to take account of their particular *circumstances, the particular tasks they are called on to perform and the specific duties and obligations they have to fulfil vis-à-vis the Members of the European Parliament for whom they are called on to work*.
- (7) The introduction of this specific category of servants does not affect Article 29 of the Staff Regulations, which provides that internal competitions are only open to officials and temporary staff, *and no provision of this Regulation may be construed as giving accredited parliamentary assistants privileged or direct access to posts of officials or other categories of servants of the European Communities or to internal competitions for such posts*
- (8) *As is the case for contract staff, Articles 27 to 34 of the Staff Regulations do not apply to accredited parliamentary assistants.*
- (9) *Accredited* parliamentary assistants thus constitute a category of *other servants* specific to the European Parliament, in particular with regard to the fact that they *provide, under the direction and authority of one or several Members of the European Parliament and in a relationship of mutual trust, direct assistance to that Member or those Members in the exercise of their functions as Members of the European Parliament*
- (10) Accordingly, it is necessary to amend the Conditions of employment of other servants in order to incorporate this new category of *other servants, taking account, on the one hand, of the specific nature of the duties, functions and responsibilities of accredited parliamentary assistants, which are designed to allow them to provide direct assistance to Members of the European Parliament in the exercise of their functions as Members of the European Parliament, under their direction and*

authority, and, on the other, of the contractual relationship between those accredited parliamentary assistants and the Parliament.

- (11) *Where provisions of the Conditions of employment of other servants apply to accredited parliamentary assistants, directly or by analogy, these factors must be taken into account, having strict regard in particular to the mutual trust which has to characterise the relationship between the accredited parliamentary assistants and the Member or Members of the European Parliament whom they assist.*
- (12) In the light of the nature of the duties of *accredited parliamentary* assistants, it is necessary to provide for only one category of *accredited parliamentary* assistants, but divided into grades, to which *such* assistants should be assigned *by indication of the Members concerned in accordance with specific implementing measures adopted by internal decision of the European Parliament.*
- (13) The contracts of *accredited* parliamentary assistants concluded between them and the European Parliament should be based on mutual trust between the *accredited* parliamentary assistant and the Member or Members whom he assists. *The duration of such contracts should be directly linked to the duration of the mandate of the Members concerned.*
- (14) *Accredited parliamentary assistants should have statutory representation outside the system that applies to officials and other staff of the European Parliament. Their representatives should act as interlocutor vis-à-vis the competent authority of the European Parliament, taking into account that a formal link should be established between the statutory representation of the Staff and the autonomous representation of the assistants.*
- (15) The principle of budgetary neutrality should be observed in respect of the introduction of this new category of staff.
- (16) *The implementing measures laid down by internal decision of the European Parliament should include further rules for the implementation of this Regulation, based on the principle of sound financial management as set out in Title II of Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002 of 25 June 2002 on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Communities⁷.*
- (17) The entry into force of these new provisions should coincide with the entry into force of the Statute for Members of the European Parliament,

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

The Conditions of employment of other servants of the European Communities are hereby amended as set out in the Annex.

⁷ OJ L 248, 16.9.2002, p. 1.

Article 2

The appropriations entered in the European Parliament section of the general budget of the European Union and earmarked to cover parliamentary assistance, the annual amounts of which will be determined within the framework of the annual budgetary procedure, cover all the costs directly associated with Members' assistants, be they accredited assistants or local assistants.

Article 3

■ The European Parliament shall, ***no later than 31 December 2011, present*** a report on the application of this Regulation in order to examine the possible need to adapt the rules applying to ***accredited*** parliamentary assistants.

On the basis of this report, the Commission may make any proposals it deems appropriate to this effect.

Article 4

This Regulation shall enter into force on the first day of the European Parliament parliamentary term beginning in 2009.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

*For the Council
The President*

ANNEX

The Conditions of Employment of other servants of the European Communities are hereby amended as follows:

1) in Article 1, the following indent shall be inserted after “– special advisers”:

“– *accredited* parliamentary assistants,”.

2) the following Article shall be inserted:

“Article 5a

For the purposes of these Conditions of *employment*, “*accredited* parliamentary assistants” means *persons* chosen by one or more Members and engaged by way of direct contract *by* the European Parliament to *provide direct assistance, in the premises of the European Parliament at one of its three places of work, to the Member or Members in the exercise of their functions as* Members of the European Parliament, *under their direction and authority and in a relationship of mutual trust deriving from the freedom of choice referred to in Article 21 of the Statute for Members of the European Parliament.*”

3) Titles VII and VIII with Articles 125 to 127 become Titles VIII and IX with Articles 141 to 143. A new Title VII shall be inserted:

“Title VII

Parliamentary assistants

Chapter 1

General provisions

Article 125

1. *The* European Parliament shall adopt *implementing measures by internal decision for the purposes of the application of this Title.*

2. *Accredited parliamentary* assistants shall *not be assigned to a post included in the list of posts appended to the section of the budget relating to the European Parliament. Their remuneration shall be financed under the appropriate budget heading and they shall* be paid from the appropriations allocated to the section of the budget relating to the European Parliament.

Article 126

1. *The accredited parliamentary assistant* shall be classified by grade *by indication given*

by the Member or Members whom the assistant will support, in accordance with the implementing measures referred to in Article 125(1). For classification in grades 14-18 as set out in Article 134, accredited parliamentary assistants shall be required, as a minimum, to have a university degree or equivalent professional experience.

2. Article 1e of the Staff Regulations, on measures of a social nature and working conditions, shall apply by analogy, *provided that such measures are compatible with the particular nature of the tasks and responsibilities taken on by accredited parliamentary assistants.*

By way of derogation from Article 7, the arrangements relating to the autonomous representation of accredited parliamentary assistants shall be laid down by the implementing measures referred to in Article 125(1) taking into account that a formal link shall be established between the statutory representation of the Staff and the autonomous representation of the assistants.

Chapter 2

Rights and obligations

Article 127

Articles 11 to 26a of the Staff Regulations shall apply by analogy. *Having strict regard in particular to the specific nature of the functions and duties of accredited parliamentary assistants and the mutual trust which has to characterise the relationship between them and the Member or Members of the European Parliament whom they assist, the implementing measures relating to this area adopted pursuant to Article 125(1) shall take account of the specific nature of the working relationship between Members and their accredited parliamentary assistants.*

Chapter 3

Conditions of engagement

Article 128

1. Article 1d of the Staff Regulations shall apply by analogy, *taking into account the relationship of mutual trust between the Member of the European Parliament and his accredited parliamentary assistant or assistants, it being understood that Members of the European Parliament may base their selection of accredited parliamentary assistants also on political affinity.*

2. *An accredited* parliamentary assistant shall be selected by the Member or Members of the

European Parliament whom he is to assist. Without prejudice to any additional requirements which may be laid down in the *implementing measures* referred to in *Article 125(1)*, the assistant may be engaged only on condition that he:

- (a) is a national of one of the Member States of the Communities, unless an exception is authorised by the authority referred to in the first paragraph of Article 6, and enjoys his full rights as a citizen;
- (b) has fulfilled any obligations imposed on him by the laws concerning military service;
- (c) produces the appropriate character references as to his suitability for the performance of his duties;
- (d) is physically fit to perform his duties;
- (e) *has* a thorough knowledge of one of the languages of the Community and *a satisfactory* knowledge of another Community language and
- (f) has completed:
 - (i) a level of post-secondary education attested by a diploma, or
 - (ii) a level of secondary education attested by a diploma giving access to post-secondary education, and appropriate professional experience of at least three years, or
 - (iii) where justified in the interest of the service, professional training or professional experience of an equivalent level.

■

Article 129

1. *An accredited* parliamentary assistant shall provide evidence of physical fitness to the European Parliament's medical service in order that the European Parliament may be satisfied that he fulfils the requirements of Article 128(2)(d).
2. Where a negative medical opinion is given as a result of the medical examination provided for in paragraph 1, the candidate may, within 20 days of being notified of this opinion by the institution, request that his case be submitted for the opinion of a medical committee composed of three doctors chosen by the authority referred to in the first paragraph of Article 6 from among the institutions' medical officers. The medical officer responsible for the initial negative opinion shall be heard by the medical committee. The candidate may refer the opinion of a doctor of his choice to the medical committee. Where the opinion of the medical committee

confirms the conclusions of the medical examination provided for in paragraph 1, the candidate shall pay 50% of the fees and of the incidental costs.

Article 130

1. The contracts of **accredited** parliamentary assistants shall be concluded for a fixed period **and shall specify the grade in which the assistant is classified. A fixed-term contract shall not be extended more than twice during a parliamentary term. Unless otherwise specified in the contract itself, the contract shall terminate at the end of the parliamentary term during which it was concluded.** Without prejudice to *Article 139*, the contracts shall expire at the latest by the end of the parliamentary term during which they were concluded.
2. The **implementing measures referred to in Article 125(1) shall set out a transparent framework for classification taking account of Article 128(2)(f).**
3. Where **an accredited** parliamentary assistant concludes a new contract, a new decision concerning his grading shall be taken.

Chapter 4

Working conditions

Article 131

1. **Accredited parliamentary assistants shall be engaged to perform either part-time or full-time duties.**
2. The weekly working hours of an **accredited** parliamentary assistant shall be set by the Member, but in normal circumstances may not exceed 42 hours per week.
3. **Accredited parliamentary assistants** may not be required to work overtime except in the event of an emergency or exceptional workload. **Article 56(1) shall apply by analogy. The implementing measures referred to in Article 125(1) may lay down rules in this regard.**
4. However, overtime worked by **accredited** parliamentary assistants shall carry no right to compensation or remuneration.
5. Articles 42a, 42b, 55a and 57 to 61 of the Staff Regulations (leave, hours of work and public holidays) and Articles 16(2) to (4) and Article 18 of the present Conditions of employment shall apply by analogy. Special leave, parental leave and family leave shall not extend beyond the term of the contract.

Chapter 5

Remuneration and expenses

Article 132

Save as otherwise provided in *Articles 133 and 134*, Article 19, Article 20(1) to (3) and Article 21 of these Conditions of employment and Article 16 of Annex VII to the Staff Regulations

| <i>Grade</i> | <i>15</i> | <i>16</i> | <i>17</i> | <i>18</i> | <i>19</i> | | |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| <i>Full-time basic salary</i> | <i>5.396,30</i> | <i>5.850,73</i> | <i>6.343,42</i> | <i>6.877,61</i> | <i>7.456,78</i> | | |

(remuneration and expenses) shall apply by analogy. The arrangements for reimbursement of mission expenses shall be laid down in the *implementing measures* referred in *Article 125 (1)*.

Article 133

The scale of basic salaries shall be as provided for in the following table:

| <i>Grade</i> | <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Full-time basic salary | <i>1.619,17</i> | <i>1.886,33</i> | <i>2.045,18</i> | <i>2.217,41</i> | <i>2.404,14</i> | <i>2.606,59</i> | <i>2.826,09</i> |

| <i>Grade</i> | <i>8</i> | <i>9</i> | <i>10</i> | <i>11</i> | <i>12</i> | <i>13</i> | <i>14</i> |
|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Full-time basic salary | <i>3.064,083</i> | <i>3.322,11</i> | <i>3.601,87</i> | <i>3.905,18</i> | <i>4.234,04</i> | <i>4.590,59</i> | <i>4.977,17</i> |

Article 134

By way of derogation from the last subparagraph of Article 4(1) of Annex VII to the Staff Regulations, the expatriation allowance shall not be less than **EUR 350**.

Chapter 6

Social security benefits

Article 135

Save as otherwise provided in *Article 136*, Articles 95 to 115 (social security) shall apply by analogy.

Article 136

1. By way of derogation from the second subparagraph of Article 96(3) and without prejudice to the other provisions of that Article, the amounts calculated under that provision may neither be less than **EUR 850** nor exceed EUR 2000.

2. By way of derogation from Articles 77 and 80 of the Staff Regulations and Articles 101 and 105 of the present Conditions of employment, the minimum amounts used for the purpose of calculating pension and invalidity benefits shall correspond to the basic salary of *an accredited* parliamentary assistant in grade 1.

3. Article 112 shall only apply to contracts concluded for a period not exceeding one year.

Chapter 7

Recovery of undue payment

Article 137

The provisions of Article 85 of the Staff Regulations on the recovery of undue payment shall apply.

Chapter 8

Appeals

Article 138

The provisions of Title VII of the Staff Regulations on appeals shall apply by analogy. *The implementing measures referred to in Article 125(1) may lay down complementary rules on the internal procedures.*

Chapter 9

Termination of employment

Article 139

1. Apart from cessation on death, the employment of the *accredited* parliamentary assistant shall cease:

- (a) on the date stated in the contract as provided for in *Article 130(1)*;
- (b) at the end of the month in which the *accredited* parliamentary assistant reaches the age of 65;
- (c) in the case of an assistant engaged to assist only one Member of the European Parliament pursuant to Article 128(2), at the end of the month in which that Member's term of office ends, whether by death or resignation or for any other reason;
- (d) *taking into account the fact that trust is the basis of the relationship between the Member and his accredited parliamentary assistant*, at the end of the period of notice specified in the contract, which shall give the *accredited* parliamentary

assistant or the European Parliament, *acting at the request of the Member or Members of the European Parliament whom the accredited parliamentary assistant was taken on to assist*, the *right* to terminate the contract before its expiry. The period of notice shall not be less than one month per year of service, subject to a minimum of one month and a maximum of three months. The period of notice shall not, however, start to run during maternity leave or sick leave, provided such sick leave does not exceed three months. It shall, moreover, be suspended during maternity or sick leave subject to these limits;

- (e) where the *accredited* parliamentary assistant no longer satisfies the conditions laid down in Article 128(2)(a), subject to any authorisation of an exception pursuant to that provision. Should an exception not be authorised, the period of notice referred to in point (d) shall apply.

2. Where the contract ceases pursuant to paragraph 1(c) , the *accredited* parliamentary assistant shall be entitled to compensation equal to one third of his basic salary for the period between the date when his duties end and the date when his contract expires, subject however to a maximum of three months' basic salary.

3. Without prejudice to Articles 48 and 50 which are applicable by analogy, the employment of *an accredited* parliamentary assistant may be terminated without notice in serious cases of failure to comply with his obligations, whether intentionally or through negligence on his part. A reasoned decision shall be taken by the authority referred to in the first paragraph of Article 6, after the person concerned has had an opportunity of submitting his defence.

Specific provisions relating to the disciplinary procedure shall be laid down in the implementing measures referred to in Article 125(1)

4. *Periods of employment as an accredited parliamentary assistant shall not be regarded as constituting "years of service" for the purposes of Article 29(3) and (4) of the Staff Regulations.*"

P6_TA-PROV(2008)0606

Modifica al regime applicabile agli agenti delle Comunità europee *

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 dicembre 2008 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (COM(2008)0786 – C6-0449/2008 – 2008/0224(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0786),
 - visto l'articolo 283 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0449/2008),
 - visto l'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo¹,
 - vista la dichiarazione politica del Parlamento europeo resa nella plenaria del 16 dicembre 2008²,
 - visto l'articolo 51 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i bilanci (A6-0483/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
 3. ritiene che gli importi finanziari figuranti nella proposta legislativa siano compatibili con i massimali della rubrica 5 (spese amministrative) del quadro finanziario pluriennale,
 4. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 5. chiede l'apertura della procedura di concertazione prevista dalla dichiarazione comune del 4 marzo 1975, qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 6. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla

¹ Decisione 2005/684/CE, Euratom del Parlamento europeo, del 28 settembre 2005, che adotta lo statuto dei deputati del Parlamento europeo (GU L 262 del 7.10.2005, pag. 1).

² Cfr. il processo verbale.

Commissione.

Emendamento 48

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente. ***Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.***

Emendamento

(1) Ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati del Parlamento europeo, i deputati hanno diritto a essere assistiti da collaboratori personali che scelgono liberamente.

Emendamento 49

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Attualmente, tutti i collaboratori personali sono assunti, in base a contratti soggetti al diritto nazionale, direttamente dai deputati, cui il Parlamento europeo rimborsa le spese sostenute nei limiti di un tetto massimo.

Emendamento 50

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) ***Un numero limitato di tali collaboratori personali (in appresso denominati "assistenti parlamentari") lavora per uno o più deputati negli edifici del Parlamento europeo di Strasburgo, Bruxelles e Lussemburgo. Gli altri collaboratori personali lavorano per i***

Il 9 luglio 2008 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha approvato le misure di attuazione per lo Statuto dei deputati del Parlamento europeo¹. Conformemente all'articolo 34 di dette misure di attuazione, i deputati si

deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti.

avvalgono di:

(a) "assistenti parlamentari accreditati", assunti in uno dei tre luoghi di lavoro del Parlamento, sottoposti a un regime giuridico specifico adottato in base all'articolo 283 del Trattato e i cui contratti sono stipulati e gestiti direttamente dal Parlamento, e

(b) persone fisiche che assistono i deputati nel loro Stato membro di elezione e che hanno stipulato con loro un contratto di lavoro o di prestazione di servizi nel rispetto del diritto nazionale applicabile in conformità delle condizioni stabilite nelle suddette misure di attuazione, qui di seguito definiti "assistenti locali".

¹ *GU C ...*

Emendamento 51

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Contrariamente *a questi ultimi*, gli assistenti parlamentari risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con *la funzione del* Parlamento europeo.

Emendamento

(3) Contrariamente *agli assistenti locali*, gli assistenti parlamentari *accreditati* risiedono, in genere, all'estero. Essi lavorano nelle sedi del Parlamento europeo in un contesto europeo, multilingue e multiculturale e svolgono mansioni che sono direttamente connesse con *le attività svolte da uno o più deputati al* Parlamento europeo *nell'esercizio delle loro funzioni di deputato al Parlamento europeo*.

Emendamento 4

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Ciò è stato, inoltre, confermato dal Tribunale di primo grado delle Comunità

Emendamento

soppresso

europee, il quale ha riconosciuto come, per taluni aspetti, sia possibile ritenere che gli assistenti parlamentari, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti, svolgano mansioni per il Parlamento.

Emendamento 52

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza, **la non discriminazione** e la certezza del diritto, è opportuno far sì che **detti** assistenti, **ad eccezione delle persone che lavorano per i deputati nello Stato membro in cui questi ultimi sono stati eletti, incluse le persone che lavorano per i deputati a livello locale in uno degli Stati membri in cui sono situate le tre sedi di lavoro del Parlamento**, siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo.

Emendamento

(5) Per i motivi summenzionati e al fine di garantire attraverso regole comuni la trasparenza e la certezza del diritto, è opportuno far sì che **gli** assistenti **parlamentari accreditati** siano assunti mediante un contratto diretto con il Parlamento europeo. **Per converso, gli assistenti locali, compresi quelli che lavorano per deputati eletti in uno degli Stati membri in cui sono situati i tre luoghi di lavoro del Parlamento, dovrebbero continuare ad essere assunti dai deputati, conformemente alle suddette misure di attuazione dello Statuto dei deputati del Parlamento europeo, con contratti stipulati in conformità del diritto vigente nello Stato membro in cui sono eletti.**

Emendamento 53

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 6

Testo della Commissione

(6) È pertanto opportuno che gli assistenti ***in parola*** siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione.

Emendamento

(6) È pertanto opportuno che gli assistenti ***parlamentari accreditati*** siano soggetti al regime applicabile agli altri agenti, in modo tale da tener conto della loro particolare situazione, ***delle particolari funzioni che sono chiamati a svolgere e degli specifici doveri ed obblighi cui devono adempiere nei confronti dei deputati al Parlamento europeo per i quali sono chiamati a lavorare.***

Emendamento 54

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7**

Testo della Commissione

(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei.

Emendamento

(7) L'introduzione di questa specifica categoria di personale non pregiudica l'articolo 29 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che dispone che i concorsi interni siano aperti soltanto ai funzionari e agli agenti temporanei ***e nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata nel senso di conferire agli assistenti parlamentari accreditati un accesso privilegiato o diretto a posti di funzionario o altre categorie di agenti delle Comunità europee o a concorsi interni per tali posti.***

Emendamento 55

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 7 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Come nel caso degli agenti contrattuali, gli articoli da 27 a 34 dello Statuto dei funzionari non si applicano agli assistenti parlamentari accreditati.

Emendamento 56

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Gli assistenti parlamentari costituiscono dunque una categoria di **personale** specifica **del** Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi **coadiuvano i deputati al Parlamento europeo, nella loro capacità quali rappresentanti democraticamente eletti, cui è stato conferito mandato parlamentare, nell'assolvimento delle proprie funzioni.**

(8) Gli assistenti parlamentari **accreditati** costituiscono dunque una categoria di **altri agenti** specifica **al** Parlamento europeo, particolarmente per quanto riguarda il fatto che essi, **sotto la direzione e l'autorità di uno o più deputati al Parlamento europeo e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, assistono direttamente quel deputato o quei deputati nell'esercizio della loro attività di deputati al Parlamento europeo.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Risulta pertanto necessaria una modifica **limitata** del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di **personale**.

(9) Risulta pertanto necessaria una modifica del regime applicabile agli altri agenti per includere questa nuova categoria di **altri agenti, tenendo conto, da un lato, della specifica natura dei doveri, delle**

funzioni e delle responsabilità degli assistenti parlamentari accreditati, che sono concepite per consentire loro di prestare assistenza diretta ai deputati al Parlamento europeo nell'esercizio delle loro attività di deputati al Parlamento europeo, sotto la loro direzione e autorità, e, dall'altro, del rapporto contrattuale tra gli assistenti parlamentari accreditati e il Parlamento.

Emendamento 58

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Là dove le disposizioni delle condizioni di assunzione degli altri agenti si applicano agli assistenti parlamentari accreditati, direttamente o per analogia, va tenuto conto di questi fattori, nel rigoroso rispetto, in particolare, della reciproca fiducia che deve caratterizzare le relazioni tra gli assistenti parlamentari accreditati e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza.

Emendamento 59

**Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10**

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Data la natura **delle mansioni** degli assistenti, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti, suddivisa tuttavia in diversi gradi **da attribuire sulla base di criteri che andranno stabiliti in una** decisione interna del Parlamento europeo.

(10) Data la natura **dei compiti** degli assistenti **parlamentari accreditati**, è opportuno prevedere un'unica categoria di assistenti **parlamentari accreditati**,

suddivisa tuttavia in diversi gradi, *nei quali tali assistenti sono collocati su indicazione dei deputati interessati, in conformità di specifiche misure di attuazione adottate con* decisione interna del Parlamento europeo.

Emendamento 60

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

Testo della Commissione

(11) I contratti degli assistenti parlamentari conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza.

Emendamento

(11) I contratti degli assistenti parlamentari ***accreditati*** conclusi tra questi ultimi e il Parlamento europeo dovrebbero basarsi sulla reciproca fiducia tra l'assistente parlamentare e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui presta assistenza. ***La durata di tali contratti dovrebbe essere direttamente collegata alla durata del mandato del deputato o dei deputati interessati.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) Gli assistenti parlamentari accreditati dovrebbero avere una rappresentanza statutaria al di fuori del sistema previsto per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità. I loro rappresentanti dovrebbero agire da interlocutori nei confronti dell'autorità competente del Parlamento europeo, tenendo conto che andrebbe stabilito un

collegamento formale tra la rappresentanza statutaria del personale e i rappresentanti autonomi degli assistenti.

Emendamento 62

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio. ***A tale riguardo, il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.***

Emendamento

(12) Per quanto riguarda l'introduzione di questa nuova categoria di personale, è opportuno rispettare il principio della neutralità di bilancio

Emendamento 64

Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Le misure di attuazione stabilite con decisione interna del Parlamento europeo dovrebbero comprendere ulteriori regole di attuazione del presente regolamento, sulla base del principio della sana gestione finanziaria contemplato al titolo II del Regolamento finanziario¹.

¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il

regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

Emendamento 65

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Gli stanziamenti iscritti alla sezione del bilancio generale dell'Unione europea concernente il Parlamento europeo e destinati a coprire l'assistenza parlamentare, il cui ammontare annuale sarà determinato nel quadro della procedura di bilancio annuale, riguardano la totalità dei costi direttamente connessi agli assistenti dei deputati, che si tratti di assistenti parlamentari accreditati o di assistenti locali.

Emendamento 67

Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 2

Testo della Commissione

Emendamento

Entro *tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*, il Parlamento europeo presenta una relazione *sulla sua* applicazione al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

Entro *il 31 dicembre 2011* il Parlamento europeo presenta una relazione *sull'applicazione del presente regolamento* al fine di esaminare la necessità eventuale di adattare le norme che si applicano agli assistenti parlamentari.

In base al presente regolamento, la Commissione può formulare le proposte che riterrà opportune al riguardo.

Emendamento 66

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 1

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 1

Testo della Commissione

1) all'articolo 1, dopo "– di consigliere speciale" è inserito il seguente trattino:

" – di assistente parlamentare,";

Emendamento

1) all'articolo 1, dopo "– di consigliere speciale" è inserito il seguente trattino:

" – di assistente parlamentare **accreditato**,";

(Questo emendamento si applica in tutto il testo.

Emendamento 68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 2

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Sono considerati "assistenti parlamentari", ai sensi del presente regime, ***i membri del personale scelti*** da uno o più deputati, ***assunti*** mediante contratto diretto ***con il*** Parlamento europeo, per ***assistere uno o più*** deputati al Parlamento europeo, ***come previsto all'articolo 125, paragrafo 1.***

Emendamento

Sono considerati "assistenti parlamentari ***accreditati***", ai sensi del presente regime, ***le persone scelte*** da uno o più deputati ***e assunte*** mediante contratto diretto ***dal*** Parlamento europeo, per ***prestare assistenza diretta, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, al deputato o ai deputati nell'esercizio delle loro funzioni in qualità di*** deputati al Parlamento europeo, ***sotto la loro direzione e autorità e sulla base di un rapporto di fiducia reciproca, derivante dalla libertà di scelta ai sensi dell'articolo 21 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo.***

Emendamento 20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 1

1. Un "assistente parlamentare" è un membro del personale assunto dal Parlamento europeo per assistere, nelle sedi di lavoro del Parlamento europeo, in uno dei tre luoghi di lavoro dell'istituzione, uno o più deputati nell'esercizio del loro mandato parlamentare. Questi svolge mansioni strettamente collegate con le funzioni del Parlamento europeo.

soppresso

Gli assistenti parlamentari sono assunti per svolgere, sia a tempo parziale, sia a tempo pieno, delle mansioni, senza essere assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Emendamento 69

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 2

2. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, le disposizioni che disciplinano l'assunzione degli assistenti parlamentari.

1. Il Parlamento europeo adotta, con decisione interna, misure di attuazione ai fini dell'applicazione del presente titolo.

Emendamento 70

Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato - punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 – articolo 125 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli assistenti parlamentari sono retribuiti con gli stanziamenti **globali** destinati alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo.

Emendamento

2. Gli assistenti parlamentari **accreditati non sono assegnati a un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa al Parlamento europeo. La loro remunerazione è finanziata a titolo della pertinente linea di bilancio ed essi** sono retribuiti con gli stanziamenti globali destinati alla sezione relativa al bilancio del Parlamento europeo.

Emendamento 71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato - punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli assistenti parlamentari sono inquadrati per gradi.

Emendamento

1. Gli assistenti parlamentari **accreditati** sono inquadrati per gradi **in base all'indicazione fornita dal deputato o dai deputati che gli assistenti coadiuveranno, conformemente alle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1. Per l'inquadramento ai gradi 14-18, ai sensi dell'articolo 134, gli assistenti parlamentari accreditati sono tenuti, come minimo, ad avere completato una formazione universitaria attestata da un diploma o a possedere un'esperienza professionale equivalente.**

Emendamento 72

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 1 – articolo 126 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies

Emendamento

2. Le disposizioni dell'articolo 1 sexies

dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia.

dello statuto, concernenti le misure sociali e le condizioni di lavoro, si applicano per analogia, **a condizione che tali misure siano compatibili con la natura particolare delle mansioni e delle responsabilità assunte dagli assistenti parlamentari accreditati.**

In deroga all'articolo 7, le modalità della rappresentanza autonoma degli assistenti parlamentari accreditati sono fissate dalle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, tenendo conto che sarà stabilito un legame formale tra la rappresentanza statutaria del personale e quella autonoma degli assistenti.

Emendamento 73

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 2 – articolo 127

Testo della Commissione

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. ***Il Parlamento europeo stabilisce, con decisione interna, le modalità di applicazione pratica che tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente.***

Emendamento

Gli articoli da 11 a 26 bis dello statuto si applicano per analogia. ***Nel rigoroso rispetto della natura specifica delle funzioni e delle mansioni degli assistenti parlamentari accreditati e del rapporto di fiducia reciproca che sussiste fra questi e il deputato o i deputati al Parlamento europeo cui prestano assistenza, le corrispondenti misure di attuazione adottate a norma dell'articolo 125, paragrafo 1, tengono conto della specifica natura del legame tra il deputato e l'assistente **parlamentare accreditato.*****

Emendamento 26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia.

Emendamento

1. L'articolo 1 quinquies dello statuto si applica per analogia, ***tenuto conto del rapporto di fiducia reciproca tra il deputato al Parlamento europeo e il suo o i suoi assistenti parlamentari accreditati, fermo restando che i deputati al Parlamento europeo possono basare la scelta dei loro assistenti parlamentari accreditati anche sull'affinità politica.***

Emendamento 74

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione

2. L'assistente parlamentare è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle disposizioni di cui all'articolo 125, ***paragrafo 2***, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento

2. L'assistente parlamentare ***accreditato*** è scelto dal deputato o dai deputati al Parlamento europeo che sarà chiamato ad assistere. Fatti salvi gli ulteriori criteri che possono essere imposti nelle ***misure di attuazione*** di cui all'articolo 125, ***paragrafo 1***, per essere assunti in qualità di assistente parlamentare ***accreditato***, occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

Emendamento 28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 128 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione

e) ***provare di avere*** una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità ***nella***

Emendamento

e) ***possedere*** una conoscenza approfondita di una delle lingue delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua delle Comunità; e

misura necessaria alle funzioni da svolgere; e

Emendamento 29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 129

Testo della Commissione

Emendamento

1. L'assistente parlamentare è tenuto a effettuare un periodo di prova di tre mesi.

soppresso

2. Se, durante il periodo di prova, l'assistente parlamentare è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, può, su domanda del deputato, prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente.

3. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, il deputato al Parlamento europeo compila, qualora l'assistente non abbia dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nelle sue funzioni, un rapporto sull'idoneità dell'assistente ad espletare le sue mansioni, nonché sul suo rendimento e comportamento. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni entro un termine di otto giorni, dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma. Se del caso, l'assistente parlamentare in questione è licenziato dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma, purché il rapporto gli sia stato comunicato prima della fine del periodo di prova.

4. L'assistente parlamentare licenziato durante il periodo di prova fruisce di un'indennità pari a un terzo dello stipendio base per ogni mese di periodo di prova compiuto.

Emendamento 30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 130 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. **Prima di essere assunto**, l'assistente parlamentare è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento

1. L'assistente parlamentare **accreditato** è sottoposto a una visita presso il servizio medico del Parlamento europeo per accertare che soddisfi alle condizioni richieste dall'articolo 128, paragrafo 2, lettera d).

Emendamento 31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il contratto di un assistente parlamentare è concluso a tempo determinato. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento

1. Il contratto di un assistente parlamentare **accreditato** è concluso a tempo determinato **e precisa il grado in cui l'assistente è inquadrato. Un contratto a tempo determinato non può essere prorogato più di due volte nel corso di una legislatura. Salvo altrimenti indicato nel contratto stesso, il contratto ha termine alla fine della legislatura durante la quale è stato concluso.** Fatte salve le disposizioni dell'articolo 140, i contratti giungono a scadenza non oltre il termine della legislatura durante la quale sono stati conclusi.

Emendamento 75

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 3 – articolo 131 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il Parlamento europeo adotta una decisione interna in cui definisce i criteri applicabili all'inquadramento al momento dell'assunzione.

Emendamento

2. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, definiscono un quadro trasparente per l'inquadramento, tenendo conto dell'articolo 128, paragrafo 2, lettera f).

Emendamento 33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Gli assistenti parlamentari accreditati sono assunti per svolgere la loro attività a tempo pieno o a tempo parziale.

Emendamento 76

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 4 – articolo 132 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'assistente può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro.

2. L'assistente **parlamentare accreditato** può essere tenuto ad effettuare ore di lavoro straordinario soltanto nei casi di urgenza o di aumento eccezionale di lavoro. **L'articolo 56, paragrafo 1, si applica per analogia. Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono stabilire regole al riguardo.**

Emendamento 77

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Testo della Commissione

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle **disposizioni** di cui all'**articolo 125, paragrafo 2**.

Emendamento

Salvo disposizioni contrarie degli articoli 134 e 135, l'articolo 19, l'articolo 20, paragrafi da 1 a 3, l'articolo 21 del regime attuale e l'articolo 16 dell'allegato VII dello statuto, concernenti le modalità di retribuzione e rimborso spese, si applicano per analogia. Le modalità di rimborso delle spese di missione sono fissate nelle **misure di attuazione** di cui all'**articolo 125, paragrafo 1**.

Emendamento 78

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 – articolo 134 – tabella

Testo della Commissione

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | |
| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stipendio base a tempo pieno | 1 193,00 | 1 389,85 | 1 619,17 | 1 886,33 | 2 197,58 | 2 560,18 | 2 982,61 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Grado | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stipendio base a tempo pieno | 3 474,74 | 4 048,07 | 4 716,00 | 5 494,14 | 6 400,67 | 7 456,78 | 8 687,15 |
| | | | | | | | |

Emendamento

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Stipendio base a tempo pieno | 1.619,17 | 1.886,33 | 2.045,18 | 2.217,41 | 2.404,14 | 2.606,59 | 2.826,09 |
| | | | | | | | |
| Grado | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Stipendio base a tempo pieno | 3.064,08 | 3.322,11 | 3.601,87 | 3.905,18 | 4.234,04 | 4.590,59 | 4.977,17 |
| | | | | | | | |
| Grado | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| Stipendio base a tempo pieno | 5.396,30 | 5.850,73 | 6.343,42 | 6.877,61 | 7.456,78 | | |

Emendamento 79

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 5 – articolo 135

Testo della Commissione

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a **250 EUR**.

Emendamento

In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'indennità di dislocazione non può essere inferiore a **350 EUR**.

Emendamento 80

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre

Emendamento

1. In deroga all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, e fatte salve le altre

disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a **700 EUR** né superiori a 2000 EUR.

disposizioni di tale articolo, gli importi calcolati in virtù del medesimo non possono essere inferiori a **850 EUR** né superiori a 2000 EUR.

Emendamen to 81

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 6 – articolo 137 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il Parlamento europeo contribuisce al bilancio generale dell'Unione europea con l'intero importo corrispondente ai contributi necessari per finanziare il sistema pensionistico, eccezione fatta per il contributo di cui all'articolo 83, paragrafo 2 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, che viene dedotto su base mensile dal salario della persona direttamente interessata.

Emendamento

soppresso

Emendamento 82

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 8 – articolo 139

Testo della Commissione

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso.

Emendamento

Si applicano per analogia le disposizioni del titolo VII dello statuto concernenti i mezzi di ricorso. **Le misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, possono prevedere disposizioni complementari relative alle procedure interne.**

Emendamento 43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare o al Parlamento europeo **la facoltà** di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento

d) **tenuto conto che la fiducia costituisce la base del rapporto tra il deputato e il suo assistente parlamentare accreditato**, alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all'assistente parlamentare **accreditato** o al Parlamento europeo, **dietro richiesta del deputato o dei deputati al Parlamento europeo per assistere i quali l'assistente parlamentare accreditato è stato assunto, il diritto** di risolvere il contratto stesso prima della scadenza. Il preavviso non può essere inferiore a un mese per ogni anno di servizio prestato, con un minimo di un mese ed un massimo di tre mesi. Tuttavia, il periodo di preavviso non può avere inizio durante un congedo di maternità o di malattia, se quest'ultimo non supera i tre mesi. È inoltre sospeso per la durata di questi congedi, nei limiti suddetti;

Emendamento 44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c) **o in caso di risoluzione del contratto da parte del Parlamento europeo ai sensi del paragrafo 1, lettera d)**, l'assistente parlamentare ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un

Emendamento

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi del paragrafo 1, lettera c), l'assistente parlamentare **accreditato** ha diritto a un'indennità pari al terzo del suo stipendio base per il periodo compreso tra la data di cessazione dal servizio e la data di scadenza del contratto, fatto salvo tuttavia un massimo di tre mesi di stipendio base.

massimo di tre mesi di stipendio base.

Emendamento 83

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Emendamento

3. Fatti salvi gli articoli 48 e 50, che sono applicabili per analogia, il contratto di assistente parlamentare **accreditato** può essere risolto senza preavviso in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l'assistente è tenuto, commessa volontariamente o per negligenza. La decisione motivata è presa dall'autorità di cui all'articolo 6, primo comma; l'interessato viene posto precedentemente in grado di presentare la propria difesa.

Disposizioni specifiche concernenti la procedura disciplinare sono previste nelle misure di attuazione di cui all'articolo 125, paragrafo 1.

Emendamento 46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Allegato – punto 3

Regolamento (CEE) n. 31, (Euratom) n. 11

Capitolo 9 – articolo 140 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. I periodi di impiego in qualità di assistente parlamentare accreditato non sono contabilizzati come "anni di servizio" ai fini dell'articolo 29, paragrafi 3 e 4, dello statuto del personale.